

STATUTO

ASSOCIAZIONE AICCA PUGLIA

1) Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Italiana dei Cardiopatici Congeniti Adulti - Puglia - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" siglabile piu' brevemente "AICCA PUGLIA - ONLUS".

2) Durata

L'Associazione ha durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea.

3) Sede

La sede dell'Associazione è in Bari alla Via Francesco Campione n. 31.

4) Natura dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro e destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale, connesse con le sue attività istituzionali, alla promozione delle sue finalità.

L'Associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio

fra i soci, anche in forma indiretta.

5) Principi e Scopi

L'Associazione, in accordo con le finalità della già costituita AICCA ONLUS con sede a San Donato Milanese (MI) - presso il Policlinico, agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e nel rispetto dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, senza fini di lucro.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle elencate nel presente statuto, con eccezione per quanto ad esse connesso e comunque in via non prevalente.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

La missione dell'Associazione è:

- ° sviluppare qualsiasi attività necessaria o auspicabile per migliorare la qualità di vita degli adulti che sono nati con cardiopatia congenita e delle loro famiglie;
- ° creare una rete di sostegno nazionale.

Per realizzare tale finalità si propone di:

- a) incoraggiare i pazienti ad aiutarsi e sostenersi

reciprocamente attraverso la condivisione di conoscenze e di esperienze;

b) attivare programmi educativi per i pazienti (sin dall'età adolescenziale) e per i genitori di bambini cardiopatici, utilizzando tutti i mezzi possibili e tutte le iniziative utili al conseguimento di tale obiettivo;

c) aiutare le famiglie colpite in ogni bisogno, promuovendo anche la creazione di gruppi di aiuto reciproco;

d) rappresentare gli interessi dei pazienti con cardiopatia congenita nella politica sanitaria nazionale dall'età pediatrica all'età adulta;

e) allacciare e mantenere rapporti di collaborazione con altre Associazioni a livello nazionale ed internazionale che perseguano gli stessi fini.

L'Associazione può in forma accessoria e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs n. 460/97:

- sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche delle cardiopatie congenite in età adulta;

- istituire periodici incontri informativi, divulgativi o educativi, organizzare manifestazioni e spettacoli, promuovere la pubblicazione di libri, riviste ed opuscoli informativi e newsletter in forma diretta o indiretta insieme ad altre

associazioni o fondazioni, con il patrocinio di istituzioni pubbliche e private, rendendo tutto il materiale disponibile anche on-line e avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione inclusi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;

- promuovere attività di riabilitazione fisica e psicologica (es. arteterapia, musicoterapia, teatroterapia etc.) e fisioterapica;

- promuovere la raccolta fondi per la dotazione di strumentazione e apparecchiature per uso sanitario;

- promuovere la raccolta di fondi utili a migliorare le condizioni degli adulti affetti da cardiopatie congenite negli ospedali, a livello nazionale ed internazionale, da sola o in cooperazione con associazioni o fondazioni che operino già in questo settore sia a livello nazionale sia a livello internazionale;

- promuovere la raccolta fondi per l'erogazione di borse di studio, per attività culturali e di ricerca collaborando con istituzioni scientifiche, IRCCS, università per la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione del progetto;

- sostenere Enti pubblici, altre ONLUS o Fondazioni che possano

contribuire alla formazione culturale dei professionisti, consulenti e associazioni di pazienti, con l'intento di migliorare l'assistenza psico-bio-fisica dei Cardiopatici Congeniti;

- aprire canali di comunicazione e di collaborazione con enti pubblici e privati, le cui attività possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi della associazione

- promuovere la creazione di ambiti dove sia possibile fruire di un supporto psicologico professionale di counseling diretto sia al paziente nelle sue varie età di sviluppo, sia ai genitori di pazienti in età pediatrica e adolescenziale e al personale che lavora a contatto con questi pazienti;

- creare un sito web dedicato.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

6) Soci

Si distinguono

1. soci fondatori

2. soci ordinari

- 1. I soci Fondatori** sono coloro che hanno partecipato alla

formazione dell'Associazione sostenendone i costi e da quanti altri, contribuendo fattivamente al raggiungimento delle finalità della Associazione, vengano chiamati a farne parte dal Consiglio Direttivo.

I soci Fondatori hanno come unica prerogativa quella di richiedere le dimissioni del Presidente eletto qualora sussistano gravi motivi di incompatibilità con la carica.

2. I soci Ordinari sono tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e siano interessati all'attività della stessa. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati indirizzata al Consiglio Direttivo.

L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo insindacabilmente.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l'obbligo di versare una quota associativa annuale che sarà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di

dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, e' deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera deve essere motivata.

La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima della scadenza dell'anno;

b) per delibera del Consiglio Direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per aver violato le norme e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino indegnità;

c) per ritardato pagamento dei contributi dell'anno in corso entro il mese di marzo.

L'ammissione alla Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia e' in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Le quote sono intrasferibili.

I soci recedenti o esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione e' tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

7) Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente e il Vice-Presidente
- d. il Revisore dei Conti o Tesoriere
- e. il Comitato Tecnico-Scientifico.

Tutte le cariche sono non retribuite e nessun rimborso spese è previsto per l'ordinaria gestione dell'Associazione (partecipazione alle riunioni, partecipazione all'Assemblea).

Solo un rimborso spese sostenute per iniziative specifiche o partecipazione a specifiche iniziative nazionali o internazionali potrà essere richiesto dopo approvazione preventiva o successiva da parte del Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dovranno essere documentate.

a) Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purchè in regola con il pagamento delle quote sociali dell'anno in corso.

Ogni socio è titolare di un voto.

L'assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può inoltre essere convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, presso la sede sociale o altrove purchè in un paese dell'Unione Europea, mediante invio per lettera semplice indirizzata a tutti i soci o con affissione nella sede sociale o via e-mail o via SMS; l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione (in giorno diverso da quello fissato per la prima), per il caso in cui l'assemblea di prima convocazione non risulti validamente costituita.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. I verbali della riunione dell'assemblea sono redatti in apposito registro da un socio designato dal Presidente o da altra persona designata dall'assemblea.

All'assemblea spettano le seguenti prerogative:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo da una lista di candidati. Tutti i soci sono candidabili. La candidatura deve essere sostenuta almeno da cinque soci in regola con l'iscrizione;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, i contributi associativi annuali;
- deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Tutte le delibere dell'Associazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea potrà riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza.

b) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea. Sono membri eletti: Presidente, Vice-Presidente, due Consiglieri e il Revisore dei Conti o Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni rinnovabili senza limiti e comunque sino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o a istanza di almeno due dei suoi membri

La convocazione avviene almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata mediante invio per lettera semplice indirizzata a tutti i soci o con affissione nella sede sociale o via e-mail o via SMS; l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.

Non sono ammesse deleghe per i Consiglieri assenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi consiglieri e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano presente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate, sottoscritte dal Presidente e inserite in specifico registro.

Le riunioni del Consiglio sono tenute nella sede legale o nella sede operativa (qualora vi sia) o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, comunque in un paese dell'Unione Europea.

Ogni delibera del Consiglio è valida se approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo decadono per inattività se sono rimasti assenti senza giustificazione per oltre un anno dalle riunioni del consiglio.

In caso di decadenza o mancanza di un Consigliere in corso di esercizio, la sua sostituzione avverrà nominando eventualmente il sostituto attingendo all'elenco dei non eletti secondo i risultati ottenuti e resterà in carica fino alla data in cui doveva scadere il mandato del Consigliere sostituito.

Il primo Consiglio Direttivo avrà una struttura provvisoria e rimarrà in carica fino alla prima assemblea dei soci convocata nell'anno successivo a quello di costituzione dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

c) Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci, che dei terzi (comprensiva delle facoltà di riscuotere, quietanzare e di rilasciare procure per i singoli atti o categorie di atti).

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea.

Il Presidente autorizza le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente svolge tutte le funzioni del Presidente con tutte le sue prerogative, sostituendolo tutte le volte che si renderà necessario.

I Soci Fondatori possono promuovere la richiesta di dimissioni dalla carica del Presidente ma la decisione per la sua sostituzione spetta all'assemblea.

d) Revisore dei Conti o Tesoriere

Al Revisore dei Conti o Tesoriere spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione; deve redigere la relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, avendo riguardo alla sua competenza.

e) Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito dal Direttore Scientifico nominato dal Consiglio Direttivo per le sue riconosciute competenze specialistiche. Al Direttore Scientifico spetta proporre i nomi degli altri componenti del

Comitato scegliendoli tra esperti in tematiche Medico-chirurgiche, Psico-sociali, Tecnologiche, Giuridico-economiche, Relazioni internazionali, che per la loro comprovata esperienza e competenza possano aiutare e indirizzare l'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi; spetta al Consiglio Direttivo la loro nomina.

I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico non possono essere di numero superiore a 7 (sette) e durano in carica 3 (tre) anni.

Il Comitato Tecnico-Scientifico viene regolarmente informato sull'attività dell'Associazione e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi dell'Associazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico potrà riunirsi anche in teleconferenza o utilizzando i mezzi di comunicazione che saranno giudicati opportuni e adeguati dagli stessi membri del Comitato.

Il Direttore e i membri del Comitato possono essere esonerati dalla carica con delibera del Consiglio Direttivo presa all'unanimità. La delibera è insindacabile.

8) Patrimonio ed Entrate dell'Associazione

Il Patrimonio ed Entrate dell'Associazione sono costituiti da:

- contributi degli aderenti;

- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

9) Esercizi Sociali e Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in

modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, per statuto o per regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

10) Scioglimento e liquidazione

L'Associazione può essere sciolta dall'assemblea dei soci, con maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento l'Associazione si impegna a devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

11) Collegio dei Revisori

Qualora sia richiesto ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 460/97 ovvero qualora l'Associazione lo ritenga opportuno l'assemblea

elegge un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche tra i non soci. L'assemblea designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea.

12) Filiale AICCA-ONLUS

La AICCA PUGLIA - ONLUS si costituisce come filiale della AICCA ONLUS con sede a San Donato Milanese (MI) della quale condivide ed accetta espressamente i principi e gli scopi.

13) Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa invio alle norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché di quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.